



IGNAZIO ZINGALES

Litispendenza e contemporaneo svolgimento di differenti giudizi impugnatori in una recente pronunzia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport

Sommario: 1. La vicenda sfociata nella decisione n. 55/2020 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport – 2. La soluzione offerta nella pronunzia in commento – 3. Considerazioni critiche

1. La vicenda sfociata nella decisione n. 55/2020 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport.

Con la recente pronunzia n. 55 del 12 novembre 2020, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport sono intervenute su un dissidio interpretativo che ha visto come protagoniste la Prima Sezione del predetto Collegio di Garanzia e le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)¹.

La vicenda che fa da cornice alla pronunzia qui in commento è la seguente.

Deducendo la presunta irregolarità di una partita di “calcio a 5 Serie C1” disputata contro con la società Beta, la società Alfa proponeva reclamo dinanzi al Giudice Sportivo al fine di ottenere l’invalidazione del risultato finale della gara e, quindi, la vittoria a tavolino. La censura avanzata riguardava l’utilizzazione, da parte della società Beta, di un calciatore che, ad avviso di Alfa, non avrebbe potuto giocare in quanto già tesserato nella medesima stagione con altre due squadre. In sostanza, si deduceva la violazione, da parte della società Beta, dell’art. 95, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), secondo cui “*nella stessa stagione sportiva un calciatore... può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società*”.

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Abruzzo F.I.G.C.-L.N.D., con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/2020, respingeva il reclamo e omologava il risultato acquisito sul campo.

La società Alfa proponeva ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Abruzzo, la quale, con Comunicato Ufficiale n. 41/2020, rigettava il ricorso.

Avverso questo provvedimento venivano proposte due diverse impugnazioni.

In data 4 febbraio 2020, la società Alfa avanzava ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

In data 6 marzo 2020 – stesso giorno in cui la segreteria del Collegio di Garanzia comunicava la data dell’udienza concernente la suddetta impugnazione proposta il 4 febbraio –, il Presidente Federale della F.I.G.C. impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello dinanzi alla Corte Federale di Appello F.I.G.C., a mente dell’art. 102 del codice di giustizia sportiva (C.G.S.) della F.I.G.C.; norma questa che – introducendo un singolare rimedio impugnatorio – stabilisce che: “*Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime*” (comma 1); “*Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare*” (comma 2).

Costituitasi dinanzi al Collegio di Garanzia, la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedeva la sospensione del giudizio sino alla definizione del gravame – pendente dinanzi alla Corte Federale di Appello F.I.G.C. – promosso a mente del menzionato art. 102.

Tanto la richiesta di sospensione avanzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio quanto il ricorso proposto dalla società Alfa venivano respinti dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia con la decisione n. 25 del 10 giugno 2020.

Sulla richiesta di sospensione così si esprimeva il Collegio:

¹ La decisione è pubblicata anche in www.dirittomedicinasport.it (25 dicembre 2020), con osservazioni di A. ARGANO, *Violazione del giudicato di legittimità: sonora bacchettata del Collegio di Garanzia alla Corte d'Appello FIGC*, ed in www.dirittosportivo.com (12 novembre 2020), con osservazioni di A. V. DE SILVA VITOLO



“La richiesta di sospensione del presente giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in attesa della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC sull’impugnazione da parte del Presidente Federale di provvedimento afferente alla stessa questione, proposta successivamente e oggetto dell’odierno giudizio, deve essere disattesa. Infatti, il reclamo, ex art. 102 CGS FIGC, è stato incardinato dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Il Collegio rileva che l’art. 2, comma 6, CGS CONI e l’art. 39 c.p.c. prevedono che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”. Non può essere, dunque, consentito il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici diversi (Cass., S.S.UU., n. 27846/13). Pertanto, l’istanza di sospensione deve essere rigettata”.

Il giorno dopo, e quindi l’11 giugno 2020, la Quarta Sezione della Corte Federale di Appello FIGC rimetteva alle Sezioni Unite della stessa Corte la decisione sulle questioni introdotte con l’impugnazione proposta dal Presidente Federale.

La Corte Federale di Appello (a Sezioni Unite), con Comunicato Ufficiale n. 082/CFA del 26 giugno 2020, disattendendo l’eccezione di litispendenza formulata dalla società Beta e in accoglimento del reclamo del Presidente federale, annullava la pronuncia della Corte Sportiva di Appello.

Relativamente alla litispendenza, la Corte Federale d’Appello affermava che *“non sussiste il requisito essenziale dell’istituto della litispendenza: quello delle pronunce riguardanti la “stessa causa”, rilevando che, in virtù del disposto dell’art. 102, comma 1, del codice di giustizia sportiva (C.G.S.) della F.I.G.C., “in tale peculiare gravame, la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale – ossia il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum – assume connotati diversi da quelli tipici dei giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale”.* Al riguardo, quanto agli elementi oggettivi di detta domanda, la Corte Federale sottolineava *“che il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum – e quindi i vizi deducibili – non si sostanziano solo nella contraddizione della decisione impugnata rispetto al parametro legittimità/illegittimità ma anche nella “inadeguatezza” della medesima”.* *“Il che” – specificava il Giudicante – “sta a voler dire che ciò che viene in rilievo è anche l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo – e in definitiva sulla sua unità – di cui il Presidente federale è il massimo garante”.*

Quanto, invece, alla pretesa coincidenza degli elementi soggettivi, il Giudice d’appello così si esprimeva: *“In realtà, a ben vedere, può dubitarsi anche dell’identità delle parti processuali nei due giudizi – il procedimento deciso dal Collegio di Garanzia del CONI e il reclamo all’esame di questa Corte – requisito indispensabile, come visto, affinché possa dichiararsi la litispendenza [...]. Nel procedimento deciso dal Collegio di Garanzia una delle parti è stata la FIGC, che non è parte nel reclamo all’esame di questa Corte, ove invece è parte il Presidente Federale in virtù del potere proprio, quale Organo della Federazione (cfr., art. 5, comma 2 lettera b, dello Statuto Federale), di impugnare le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva individuati nell’art. 102, comma 1, CGS. Un istituto che non vede la Federazione titolare del potere de quo né parte nel conseguente procedimento, Federazione che giammai potrebbe impugnare, quantomeno in ambito federale, un provvedimento adottato da un organo di giustizia operante al proprio interno. Ciò che, invece, può fare l’Organo Presidente Federale (nell’esercizio di questo specifico potere) nel perseguimento dell’interesse alla corretta applicazione delle regole della giustizia federale [...]. A questa constatazione si affiancano il contenuto del reclamo stesso che è finalizzato, pur prendendo necessario spunto dalla vicenda sottostante, alla corretta applicazione dell’art. 95, comma 2, NOIF e alle conclusioni limitate, nella specie, alla riforma della decisione impugnata in affermazione del principio di diritto invocato”.*

Quanto, infine, al merito, la Corte Federale di Appello, come evidenziato, accoglieva il reclamo, osservando come *“l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”.*

2. La soluzione offerta nella pronuncia in commento

Avverso tale decisione della Corte Federale di Appello, la società Beta proponeva ricorso al Collegio di Garanzia, articolando, tra le altre, la censura di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 bis dello Statuto del CONI, 39 c.p.c. e 102 del codice di giustizia sportiva (C.G.S.) della F.I.G.C.



Dopo aver evidenziato che *“dalla mera lettura degli atti di causa è assolutamente chiaro ed evidente che la decisione n. 25/2020 del Collegio di Garanzia (Sezione Prima) è intervenuta ben prima che la Corte Federale di Appello si pronunciasse”* e che, *“in quell’occasione, questo Collegio ha affermato la sussistenza di una litispendenza e, in qualità di giudice preventivamente adito, ha dato seguito al processo che si stava celebrando dinanzi ad esso”*, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, nella pronuncia qui in commento, sottolineano che *“già da questa semplice considerazione emerge come la Corte Federale di Appello – edotta della decisione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia – avrebbe dovuto disporre, in virtù del principio di prevalenza di cui all’art. 39 c.p.c. – giusto richiamo ex art. 2, comma 6, CGS CONI –, la cancellazione della causa dal ruolo”*.

In più, osserva il supremo collegio della giustizia sportiva, è evidente come *“l’iter motivazionale della Corte Federale comporti una insanabile quanto pericolosa violazione del giudicato del Collegio di Garanzia, organo, questo sì, supremo della giustizia sportiva nazionale, indipendente dal CONI e dalle Federazioni, chiamato ad assicurare l’unità, l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto sportivo nazionale e il rispetto dei limiti delle competenze dei giudici federali”*. *“Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916)”*, prosegue il Collegio, *“il giudicato è uno dei presidi essenziali della “ragionevole durata” del processo in quanto preclude, mediante la sanzione della irrevocabilità della decisione, una inesaurita ricerca della verità in un “processo senza fine”. Di più, nel giudicato si risolve la funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la regola del caso concreto, eliminando – mediante la stabilità della decisione – l’incertezza riguardo all’applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie: sicché, proprio perché assolve a questa fondamentale esigenza dell’ordinamento, il giudicato non è patrimonio esclusivo dei diritti delle parti, ma risponde ad un preciso interesse pubblico. Il canone di “certezza”, assicurato dal giudicato, trova compiuta espressione nel superiore principio del ne bis in idem, cui è orientato un sistema specifico di mezzi processuali – quali sono, ad esempio, quelli predisposti dagli artt. 39 e 395 c.p.c., n. 5 – inteso ad evitare il formarsi (anche come semplice fattispecie di pericolo) di giudicati contrastanti. In questa prospettiva sarebbe non solo assurdo sotto il profilo del comune buon senso, ma anche contrario ai criteri di logicità ed economia, cui deve essere costantemente orientata la vicenda processuale, imporre ad un giudice di pronunciare una sentenza che egli, nel momento della decisione, già sa essere in contrasto con il principio del ne bis in idem e potenzialmente destinata ad essere inutiliter data. Ora, nel caso di specie, la pronuncia della Corte Federale di Appello si risolve in una violazione del giudicato del Collegio di Garanzia sia sotto il profilo della litispendenza, sia per quanto riguarda il merito della questione e, segnatamente, per essere arrivati in un secondo momento a conclusioni diverse, nonostante e in spregio al dictum del Collegio”*. Circostanza, questa, ad avviso del Collegio di Garanzia, inaccettabile anche sotto il profilo ordinamentale, apparendo, così si legge nella decisione, *“finanche superfluo sottolineare come l’attuale Sistema di Giustizia sportiva trovi la propria consacrazione nella presenza di un organo che, ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI – recepito in tutti i sottoinsiemi di giustizia federale –, costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva endo-ordinamentale e, come tale, risulta essere posto a chiusura e garanzia del sistema di giustizia sportiva; predicare, allora, che un organo di giustizia federale possa porvisi in aperto contrasto è una distorsione grave al sistema di giustizia sportiva, così come delineato dal legislatore sportivo nel rispetto del perimetro tratteggiato dal legislatore statale... Con la evidente conseguenza che, essendo il Collegio di Garanzia la sede di chiusura del sistema di tutela giurisdizionale sportivo, ogni sua decisione definitiva non può in alcun modo costituire oggetto di sindacato nell’ambito dell’ordinamento sportivo”*.

Quindi, conclude il collegio, *“seppure risulti evidente quale sia la finalità dell’art. 102 CGS FIGC, una lettura sistematicamente orientata dello stesso conduce ad affermare inequivocabilmente come tale strumento, pur sempre di carattere eccezionale – come del resto anche affermato dalla difesa della FIGC in questo giudizio –, non possa mai essere utilizzato nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia. Ciò comporterebbe, come avvenuto da parte della Corte Federale di Appello nel caso di specie, una lettura della disposizione come contrastante con lo Statuto del CONI e, dunque, manifestamente illegittima”*.

3. Considerazioni critiche

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia fondano la propria decisione di annullamento della pronuncia della Corte Federale di Appello su tre elementi:

i) l’asserita violazione del regime della litispendenza; e ciò, sul presupposto della affermata coincidenza del giudizio incardinato dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia con quello promosso dinanzi alla Corte Federale di Appello;



ii) l'asserita violazione, da parte della Corte Federale di Appello, del giudicato sportivo formatosi sulla decisione resa dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia;

iii) l'asserita violazione del principio ordinamentale per cui le decisioni del Collegio di Garanzia non possono “*in alcun modo costituire oggetto di sindacato nell'ambito dell'ordinamento sportivo*”.

Entrando *in medias res*, può immediatamente osservarsi come nessuna delle tre argomentazioni sia condivisibile.

Ed invero – in disparte il tema (rilevante solo *de iure condendo*) della singolarità dello strumento impugnatorio consacrato nell'art. 102 del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. (strumento che, piaccia o non piaccia, fa parte della costellazione degli istituti “processuali” dell'ordinamento sportivo)² –, nella vicenda che ci occupa non sono configurabili né ipotesi di litispendenza, né violazioni del giudicato, né, tantomeno, la compressione dei principi ordinamentali che collocano il Collegio di Garanzia al vertice del sistema di giustizia sportiva.

Come evidenziato, sia la Prima Sezione che le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia ragionano in termini di litispendenza tra il giudizio promosso dinanzi alla predetta Prima Sezione ed il giudizio incardinato dinanzi alla Corte Federale di Appello.

In realtà, però, nella vicenda in esame non viene, in alcun modo, in rilievo il fenomeno della litispendenza ma quello, ben diverso, del contemporaneo svolgimento di differenti giudizi impugnatori. Qui, infatti, non ci troviamo di fronte ad una identica causa che pende dinanzi a giudici diversi (questa è, invero, l'essenza della litispendenza), ma ad una pronuncia, frutto di un unico giudizio, contemporaneamente impugnabile (ed impugnata) dalla parte soccombente e da un “terzo” – quale è il Presidente della F.I.G.C. – con due differenti strumenti impugnatori, vale a dire, rispettivamente, con il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI (con riferimento alla parti, la decisione resa dall'organo federale d'appello costituisce, invero, pronuncia non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e, pertanto, ricorribile dinanzi a detto Collegio) e con il reclamo alla Corte Federale di Appello.

In questo quadro e con riferimento a questa ipotesi, il “legislatore sportivo” avrebbe potuto individuare un meccanismo di coordinamento fra tali impugnazioni. Così, tuttavia, non è stato; e la lacuna è stata colmata in via interpretativa nella pronuncia qui in commento, con cui – malgrado l'inconfigurabilità del fenomeno della litispendenza e la (parziale) diversità, tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo, dei due rimedi impugnatori – si è negata qualsivoglia operatività allo strumento di cui all'art. 102 “*nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia*”.

Sotto il profilo della diversità dei rimedi *de quibus*, può osservarsi come ci si trovi di fronte, da un lato, ad una impugnazione – il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia³ – utilizzabile in presenza di “*violazione di norme di diritto*” o di “*omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*” (art. 12 *bis*, commi 1 e 2, dello Statuto del CONI⁴ ed art. 54, comma 1, del codice di giustizia sportiva del CONI⁵),

² Sul punto, va segnalata la scelta delle Sezioni Unite di trasmettere la propria decisione alla Giunta Nazionale del CONI “*anche in relazione alla possibile rimozione della discrasia dei termini di proposizione del ricorso tra l'articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l'articolo 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC*”.

³ Cfr., su detto mezzo di impugnazione, P. SANDULLI, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Aracne Editrice, 2018, 98 ss.; M. FARINA, *Il collegio di garanzia dello sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura*, in *Riv. dir. sport.*, in www.coni.it; L. SANTORO, *La giurisprudenza del collegio di garanzia dello sport nel suo quarto anno di attività*, in www.rivistadirittosportivo.it; M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Wolters Kluwer - CEDAM, 2016, 315 ss.

⁴ Questo il testo dell'art. 12 *bis*, commi 1 e 2, dello Statuto del CONI:

“È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”.

“È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.



dall'altro, ad un gravame – il reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello – spendibile, a mente dell'art. 102 del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., per contestare non solo l'*illegittimità* (categoria, questa, al cui interno potrebbe astrattamente collocarsi qualsivoglia violazione delle regole – sia di carattere “sostanziale” che di carattere “processuale” – che governano l'ordinamento sportivo), ma anche l'*inadeguatezza* (concetto, questo, di difficile enucleazione – in quanto evocante anche principi dalla estrinsecazione sovente problematica quale quelli di *uniforme applicazione delle regole all'interno dell'ordinamento sportivo* e di *unità* di quest'ultimo –, ma di certo non pienamente sovrapponibile ai vizi deducibili attraverso il ricorso al Collegio di Garanzia) delle “*decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale*”.

Non solo.

La diversità delle impugnazioni *de quibus* si manifesta anche sotto il profilo soggettivo. Ed invero, mentre la prima impugnazione – il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia – vede la partecipazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio e non del Presidente Federale, la seconda – il reclamo *ex art.* 102 del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. –, diversamente, si caratterizza per la partecipazione di quest'ultimo (a cui il richiamato art. 102 conferisce una “speciale” legittimazione che non coinvolge l'intero ente, come confermato anche dalla rubrica della predetta norma che, valorizzando il ruolo di vertice dell'organo federale, recita “*Reclamo del Presidente federale*”) ma non della Federazione.

È chiaro, quindi, che, nel vigente sistema (che assoggetta la medesima pronunzia ad una duplicità di rimedi), i due gravami (aventi connotati, almeno in parte, diversi), ove promossi, potrebbero, in assenza di meccanismi di coordinamento, procedere contemporaneamente senza che ciò, ovviamente, involga profili di litispendenza⁶.

Pertanto, a differenza di quanto osservato dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia nella pronunzia 25/2020, del tutto insignificante è il dato che il reclamo *ex art.* 102 del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. sia stato “*incardinato dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio*”. Così come irrilevante è anche la circostanza, sottolineata nella decisione delle Sezioni Unite in commento, che la decisione n. 25/2020 della Prima Sezione del Collegio di Garanzia sia “*intervenuta ben prima che la Corte Federale di Appello si pronunciasse*”: la Prima Sezione, rigettando il ricorso, ha, invero, “lasciato in vita” la pronunzia impugnata anche dal Presidente Federale con il reclamo *ex art.* 102; pronunzia che, dunque, ben poteva essere scrutinata dalla Corte Federale di Appello.

In questo quadro, la Corte Federale di Appello non ha violato alcun giudicato.

Ed invero, a fronte di una pronunzia di rigetto, da parte (della Prima Sezione) del Collegio di Garanzia adito “*quale organo supremo...di legittimità*” (il virgolettato appartiene alla pronunzia delle Sezioni Unite in commento), del ricorso avanzato avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, il giudicato sportivo avrebbe dovuto formarsi (non sulla decisione di rigetto del Collegio di Garanzia, ma) proprio sul provvedimento della Corte Sportiva d'Appello. Ciò, tuttavia, non è avvenuto, considerato che quest'ultima decisione è stata ritualmente impugnata (oltre che dinanzi al Collegio di Garanzia, anche) dinanzi alla Corte Federale di Appello. Il che ha impedito che sulla controversia scendesse la cosa giudicata sportiva.

Corollario di quanto sin qui osservato è che, sotto il profilo ordinamentale, non risulta rinvenibile alcuna violazione del principio di insindacabilità, all'interno dell'ordinamento sportivo, delle decisioni del Collegio di Garanzia, non essendovi stato alcuno sconfinamento da parte della Corte Federale di Appello, la cui decisione –

⁵ La norma così recita: “*Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*”.

⁶ Il che, volendo effettuare un rapido e azzardato accostamento con il processo civile di cognizione, è sostanzialmente quanto accade con riferimento al rapporto tra appello o ricorso per cassazione e opposizione di terzo. In tal senso, in giurisprudenza, Corte cass., sez. II, 25 giugno 2010, n. 15353, secondo cui: “*ciascuna impugnazione è destinata a proseguire per suo conto, mentre la coordinazione si prospetta in relazione ai provvedimenti conclusivi, nel senso che la riforma della sentenza tra le parti produrrà la cessazione della materia del contendere del profilo impugnatorio del giudizio di opposizione, come pure, accolta l'opposizione del terzo ed annullata la sentenza opposta, verrà meno il procedimento di appello*”.



giunta all'esito dell'esame di un gravame espressamente previsto nel sistema di giustizia sportiva – ha avuto ad oggetto il merito della lite sportiva e non certo la statuizione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia.

Se, dunque, può optarsi per la non divisibilità della ricostruzione offerta dal Collegio di Garanzia in merito alla asserita violazione, da parte della Corte Federale di Appello, del regime della litispendenza, di un precedente giudicato sportivo e del principio ordinamentale per cui le decisioni del Collegio di Garanzia non possono “*in alcun modo costituire oggetto di sindacato nell'ambito dell'ordinamento sportivo*”, è, tuttavia, anche vero che la Prima Sezione del Collegio di Garanzia avrebbe potuto sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Federale di Appello solo con una forzatura interpretativa (e, dunque, il rigetto della relativa richiesta presentata dalla F.I.G.C. non può di certo essere considerato contrastante con il vigente sistema), non essendo tale ipotesi (di sospensione) esplicitamente contemplata dalle norme che governano il giudizio dinanzi all'Organo di vertice del sistema di giustizia sportiva⁷ e non potendo trovare applicazione nemmeno l'art. 295 c.p.c., stante l'inconfigurabilità di un nesso di pregiudizialità sostanziale⁸.

In conclusione, può, allora, osservarsi come la lettura offerta, in un'ottica di convivenza armonica degli istituti processuali, dal Collegio di Garanzia si scontri con i referenti normativi vigenti, i quali delineano un sistema in cui risulta ineluttabile la possibilità del contemporaneo svolgimento dei due gravami *de quibus*; il tutto, ovviamente, in attesa di un auspicabile intervento riformatore del legislatore sportivo.

⁷ In generale, l'avversione, da parte del legislatore sportivo, verso le ipotesi di sospensione appare confermato anche dall'art. 39, comma 7, del codice di giustizia sportiva del CONI, e dall'art. 111, comma 7, del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., i quali, in materia di giudizi disciplinari, stabiliscono che “*In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria*”. In più, si consideri anche l'indicazione che proviene dall'art. 58, comma 3, primo periodo, del codice di giustizia sportiva del CONI; norma, questa, che prevede, in modo alquanto rigido e senza ipotizzare eccezioni, che “*il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso*”, così dando l'impressione di mettere in discussione, nella materia *de qua*, la stessa concepibilità di fenomeni, quale quello sospensivo, che potrebbero ostacolare la rapida definizione del giudizio.

⁸ Con riferimento al processo civile di cognizione e alla contemporanea pendenza dell'impugnazione ordinaria e dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., cfr. Corte cass., sez. II, 25 giugno 2010, n. 15353, cit., secondo cui: “*data, nella presente vicenda processuale, la contemporanea pendenza dell'opposizione di terzo e dell'appello, ritiene il Collegio che non vi sia spazio, innanzitutto, per una sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di gravame promosso a seguito dell'impugnazione ordinaria della parte. La sospensione necessaria del processo è prevista quando la decisione del medesimo “dipenda” dall'esito di altra causa, con ciò alludendosi al fatto che la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto o in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (Cass., Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 14060; Cass., Sez. lav., 7 aprile 2006, n. 8174; Cass., Sez. 2, 28 aprile 2006, n. 9901). La sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi (dedotti in via autonoma in due diversi giudizi), uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Invece, proposti, contro la stessa sentenza di primo grado esecutiva, appello e opposizione di terzo, si è in presenza di due mezzi di impugnazione esercitati contro la stessa sentenza, nell'ambito, quindi, dello stesso processo, e la pregiudizialità che si configura (restando poi tutto da stabilire a favore di quale impugnazione sia predicabile) è meramente processuale e non sostanziale: sicché – ferma la possibilità per il giudice dell'opposizione di pronunciare, ricorrendone i presupposti, la sospensione dell'esecuzione della sentenza – non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 cod. proc. civ. e ciascuna impugnazione è destinata a proseguire per suo conto, mentre la coordinazione si prospetta in relazione ai provvedimenti conclusivi, nel senso che la riforma della sentenza tra le parti produrrà la cessazione della materia del contendere del profilo impugnatorio del giudizio di opposizione, come pure, accolta l'opposizione del terzo ed annullata la sentenza opposta, verrà meno il procedimento di appello”.*